

rallela a questa fino al torrente Tresa, segue il torrente Tresa fino alla confluenza col fiume Orcia e il fiume Orcia fino alla confluenza col fosso Sambuco, segue detto fosso fino alla quota 269 e quindi il fosso che congiunge detta quota con la quota 284 e poi 295. Da qui, in linea retta, fino all'incrocio del torrente Tresa con la strada che da Pienza porta alla statale n. 2.

Il presidente, data la presenza del sindaco di Pienza, apre la trattazione su un altro argomento riguardante lo stesso comune:

PIENZA - Proposta di vincolo della zona Palazzone.

Su invito del presidente, il soprintendente informa che sono pervenute alla soprintendenza alcune segnalazioni relative alla opportunità di sottoporre a tutela la zona di Palazzone.

A seguito di un accurato esame sopralluogo, si è rilevato che la località è certamente meritevole di tutela per la sua particolare bellezza. Dopo che il soprintendente ha ampiamente illustrato le caratteristiche della località, e che il presidente ha invitato i membri a pronunciarsi, la commissione, all'unanimità riconosciuta che la zona di Palazzone presenta caratteri di non comune bellezza, per il particolare interesse del complesso costituito dall'antico podere fortificato e turrito circondato da alberature di notevole pregio, (talì da determinare una spontanea e bellissima concordanza e fusione tra l'aspetto naturale e l'opera dell'uomo, propone di sottoporre a vincolo la zona così delimitata:

Dalla strada di S. Anna in Camprena a quota 363 segue detta strada in direzione sud, fino alla quota 337, da questo punto in direzione nord-ovest in linea retta fino a quota 365 e altra linea retta fino alla confluenza dei due rami del torrente Tuorma, a quota 321, segue nel ramo nord del torrente Tuorma fino alla quota 363 sulla strada di S. Anna in Camprena.

(Omissis)

(8333)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero Colle San Marco nel territorio dei comuni di Montecopiolo e Pennabilli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 luglio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero Colle San Marco nel territorio dei comuni di Montecopiolo e Pennabilli;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge agli albi dei comuni di Montecopiolo e Pennabilli (Pesaro);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della signora Lucia Guerra Cimarelli, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un elemento paesaggistico e un quadro naturale di rilevante importanza

ambientale, visibile dalle strade che percorrono la località, e sulla cui cima esistono ruderi di vecchi manufatti, come il vano monolitico quadrangolare che la tradizione vuole sia il letto di San Marco, gli avanzi di una torre circolare, mentre resti di antiche mura di un convento sarebbero scomparsi a seguito dello smantellamento del monte;

Decreta:

La zona, costituita dall'intero Colle di S. Marco, sita nel territorio dei comuni di Montecopiolo e Pennabilli (Pesaro) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata da una circonferenza avente un raggio di metri lineari duecento dal punto trigonometrico.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che i comuni di Montecopiolo e Pennabilli provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge predetta.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° agosto 1970

(p. Il Ministro, ROMA)

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro

Verbale n. 40 del 26 luglio 1968

L'anno milionovecentosessantotto ed il giorno 26 del mese di luglio alle ore 10,30 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Pesaro, regolarmente convocata dal presidente con lettera del 18 luglio, si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente ordine del giorno:

1) VILLAGRANDE - cava del Colle San Marco appartenente ai comuni di Montecopiolo e Pennabilli.

(Omissis)

A seguito di alcune segnalazioni il giorno 25 giugno 1968 è stato eseguito un sopralluogo a Villagrande di Montecopiolo, nella zona del Colle San Marco, unitamente ad un funzionario dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Pesaro, al direttore dell'ente provinciale turismo di Pesaro e allo stesso sig. Della Chiara, presidente della commissione bellezze naturali.

Nel corso di detto sopralluogo è stata riconosciuta la opportunità di esaminare la situazione ai fini della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per un vincolo della zona onde conservare le caratteristiche paesaggistiche del Colle, che tra l'altro comprende i resti di antiche costruzioni.

A conclusione il soprintendente mostra ai presenti una esauriente documentazione fotografica dell'intera zona.

I sindaci di Montecopiolo e Pennabilli, pur considerando gli aspetti economici della questione, confermano le preoccupazioni della soprintendenza e pertanto si dichiarano favorevoli per il vincolo della zona.

Dopo una esauriente discussione, alla quale prendono parte anche l'ispettore ripartimentale delle foreste e il rappresentante dell'associazione degli industriali, la commissione alla unanimità, dopo aver riconosciuta sufficiente la documentazione in atti,



traffianziosi peraltro di località da ciascuno personalmente conosciuta, delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali dei comuni di Montecopiolo e di Pennabilli, per la rispettiva porzione di territorio, l'intero Colle San Marco, delimitato da una circonferenza avente un raggio di metri lineari duecento dal punto trigonometrico.

La commissione riconosce nella località l'interesse previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto monte caratteristico, visibile dalla riviera romagnola: San Marino, Urbino, strada marchigiana.

(Omissis)

(8334)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1970.

Autorizzazione alla S.p.a. Società generale magazzini raccordi « SOGE.MAR. » con sede in Milano, ad ampliare il magazzino generale esercitato in Lucernate di Rho.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 24 luglio 1962, 3 dicembre 1963, 22 aprile 1968, 29 marzo 1969 e 22 luglio 1969 con i quali la S.p.a. società generale magazzini raccordi « SOGE.MAR. » con sede in Milano, via Bezzi n. 3, fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Lucernate di Rho (Milano) un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 27 maggio 1969, con la quale la società suddetta ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con 9 cisterne in ferro interrate della capacità di mc. 100 ciascuna da adibire al deposito di merci sfuse, anche infiammabili, nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 705 del 16 luglio 1969, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti allegati alla predetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. società generale magazzini raccordi « SOGE.MAR. », con sede in Milano, via Bezzi n. 3, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Lucernate di Rho (Milano) con 9 cisterne in ferro interrate, della capacità di mc. 100 ciascuna, ripartita in due scomparti di mc. 50, da adibire al deposito di merci sfuse, anche infiammabili, nazionali, nazionalizzate ed estere, cisterne che nella relazione tecnica e nella planimetria generale presentata a corredo della istanza di cui alle premesse, risultano distinte con i numeri da 26 a 43.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nelle cisterne di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale, nonché le disposizioni di cui all'art. 10 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1970

p. Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato
MAMMI

p. Il Ministro per le finanze
ATTAGUIE

(8383)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1970.

Autorizzazione alla S.p.a. « Italfrigor » ad ampliare con due nuovi capannoni il magazzino generale esercitato in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 5 gennaio 1966, 18 giugno 1960 e 30 agosto 1962 con i quali la S.p.a. Italfrigor (già Interfrigor) con sede in Milano, via Stelvio n. 61 è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Milano, via Mecenate n. 30/22, un magazzino generale per merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 8 febbraio 1967, con la quale la società predetta ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con due nuovi capannoni ed a ricevere in deposito sul piazzale scoperto del magazzino stesso, di cui al citato decreto 30 agosto 1962, anche macchine utensili, agricole ed edili, esclusi i pezzi di ricambio;

Vista la deliberazione n. 29 del 5 aprile 1967, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda;

Vista l'istanza in data 17 marzo 1970, con la quale la S.p.a. Italfrigor ha precisato i termini della propria richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza dell'8 febbraio 1967;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Italfrigor, con sede in Milano, via Stelvio n. 61, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Milano, via Mecenate n. 30/22, con un nuovo capannone contrassegnato con la lettera F nelle planimetrie presentate a corredo dell'istanza in data 8 febbraio 1967 di cui alle premesse del presente decreto e meglio descritto nella relativa relazione di perizia.

La Società suddetta è altresì autorizzata a ricevere in deposito nel capannone contrassegnato nelle predette planimetrie con la lettera E, di mq. 574, costruite sul piazzale scoperto E di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1962 citato nelle premesse, oltre al macchi-